

N. R.G. 3730/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **3730/2024** promossa da:

C.D. T. SRL (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. D.A. D. elettivamente domiciliata in (...), presso il difensore avv. D.A. D.

ATTRICE

nei confronti di

M.D.P. (C.F. ...) con il patrocinio degli avvocati F.P. e S.R. elettivamente domiciliato in (...), presso il loro studio dei difensori,

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza del **14.1.2026** la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

Parte attrice ha chiesto che il Tribunale accertato il danno ascrivibile al convenuto M.D.P., dirigente di T., in relazione ai numerosi ed ingiustificati ritardi nei pagamenti delle fatture emesse dall'attrice a far data dall'anno 2015 in poi, condanni il convenuto, a titolo di risarcimento danni, a versare alla C.D. T. SRL la somma di € 700.000,00 o il diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia. Vinte le spese da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario.

Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata. In subordine ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa T., tenuta a rispondere delle comande formulate dall'attore ed a manlevare il chiamante da ogni conseguenza sfavorevole originata dalla presente causa. In ulteriore subordine ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazione L.I.C. S.A. tenuta in forza di contratto per la RC a manlevare il convenuto da ogni conseguenza sfavorevole connessa alla presente causa.



Vinte le spese di lite, con condanna di controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 12.12.2024 la C.D. T. SRL ha convenuto in giudizio M.D.P., dirigente di T., già A., assumendo che T. avesse omesso, dall'anno 2013 in poi, di provvedere al pagamento delle fatture emesse dall'attrice per un complessivo importo di € 500.000,00, causando in tal modo gravi problemi finanziari alla C.D. T. SRL, che non era stata in grado a sua volta di provvedere al pagamento di quanto dovuto all'I., ai dipendenti e ad E. ed era stata quindi esposta a pignoramenti presso terzi, revoca di anticipi fattura e fidi bancari, nonché impossibilitata a partecipare a nuovi bandi CONSIP.

Evidenziava che la C.D. T. SRL aveva cercato di recuperare i propri crediti, ottenendo l'emissione di numerosi decreti ingiuntivi, che non erano stati mai pagati spontaneamente da T.

Concludeva chiedendo la condanna del convenuto M.D.P. dirigente della T. e solidalmente responsabile, ex art. 28 della Costituzione, dei danni subiti dall'attrice al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 700.000,00 ovvero della diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, vinte le spese da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.

2. Con comparsa depositata il 21.3.2025 si è costituito M.D.P. contestando la validità della procura alle liti sottoscritta dal legale rappresentante della C.D. T. SRL ex art.86 c.p.c. assumendo che la possibilità, per un avvocato di autodifendersi ex art. 86 c.p.c. concerne l'ipotesi in cui l'avvocato sia il diretto titolare della situazione giuridica oggetto del processo e non quella ricorrente nel caso in esame, in cui l'avvocato ricopre il ruolo di legale rappresentante di una società.

Ha inoltre eccepito la nullità della citazione, assumendo che parte attrice non avesse indicato, con precisione, la qualifica ricoperta dal convenuto nelle società A. ora T., nell'arco temporale di riferimento (dal 2013 in poi).

Evidenziava che non erano stati indicati gli estremi delle fatture non pagate e dei decreti ingiuntivi che l'attrice assumeva di aver richiesto a tutela dei propri crediti e che la perizia di parte, allegata alla citazione, non faceva alcun riferimento alla documentazione sopra indicata.

In subordine ed in relazione ai pretesi danni, chiedeva di essere autorizzato a chiarare in causa T. tenuta a manlevare il chiamante da ogni conseguenza sfavorevole determinata dalla presente causa ed in ulteriore subordine di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia di assicurazione L.I.C. S.A. tenuta in forza di contratto per la RC a manlevare il convenuto da ogni conseguenza sfavorevole derivante dal presente giudizio.



3. Con decreto in data 24.3.2025, accertato che il liquidatore di una società può assumere la difesa della medesima senza alcuna procura, in ragione della sua qualità (cfr Cassazione civile sez. II, 07/03/2013, n.5769), era stata rigettata l'eccezione di carenza dello ius postulandi formulata dal convenuto.

Ritenuta fondata l'eccezione di nullità della citazione, per indeterminatezza della domanda (n.3 co.3 art.163 cpc) e per mancanza di una chiara esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le conseguenti relative conclusioni (n. 4 co.3 dell'art.163 cpc) era stato assegnato parte attrice termine fino alla data del 7.5.2025 per integrare la domanda.

4. Esaminata la memoria depositata dall'attrice in data 7.5.2025 e la documentazione allegata, ritenuto opportuno pronunciare con sentenza sull'eccezione di nullità della citazione formulata da parte convenuta, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 14.1.2026, previa assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.

A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie

a.1 La nullità della citazione, per mancata esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, oppure per omessa determinazione o assoluta incertezza dell'oggetto della pretesa, postula che l'individuazione della causa petendi o del petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto il profilo sostanziale come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, sia stata totalmente pretermessa o risulti del tutto incerta, sicché dette ipotesi non ricorrono quando tali dati possano comunque essere ricavati attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio non limitato alle sole conclusioni ma esteso anche alla parte espositiva (cfr ex multis Cass. n 4828/2006).

a.2 Va inoltre evidenziato che la nullità della citazione, ex art. 164 co. 4 cpc, può essere dichiarata soltanto quando l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto mentre, quando sia possibile identificare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità soltanto di quelle e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (così Cass. S.U. n. 8077/2012).

Trattasi di sanzione finalizzata a garantire la generale chiarezza del discorso processuale ed a delimitare l'ambito della decisione del giudice, con evidenti ricadute positive in punto di qualità delle decisioni e di tempi processuali (ragionevole durata) nel rispetto delle norme dettate dalla Costituzione.

a.3 L'altra ratio, che ispira la disposizione, sta nel diritto di difesa, che è parimenti di rango costituzionale. Solo una precisa narrazione dei fatti descritti in citazione consente alla controparte di difendersi in maniera puntuale.



B. Sulla nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio.

b.1 La domanda risarcitoria formulata dall'attrice imponeva alla medesima di indicare con quali modalità il convenuto, direttore generale di T., aveva cagionato il preteso danno, connesso dall'attrice al mancato pagamento delle fatture da lei messe nei confronti di A. ora T., dal 2013 in poi.

La lettura dell'atto di citazione, effettuata anche all'esito dell'esame della documentazione depositata da parte attrice in data 7.5.2025, nei termini concessi ex art. 164 cpc, non consente di individuare né il ruolo svolto dal convenuto nella vicenda descritta in citazione, né l'entità del preteso danno.

b.2 Va al riguardo evidenziato che il convenuto, assunto nel 2016, aveva ricoperto la carica di direttore generale di T. dal mese di maggio del 2019 (cfr doc. 2, 3 e 4 parte convenuta).

Parte attrice che, come sopra precisato, ha omesso di specificare il ruolo effettivamente svolto dal convenuto all'interno di T., a fronte di un danno quantificato nell'importo di € 700.000,00 si è limitata ad allegare cinque decreti ingiuntivi, tutti emessi in data antecedente a mese di maggio 2019, per un complessivo importo di circa € 150.000,00.

Parte convenuta ha inoltre evidenziato, nella memoria depositata l'8.7.2025, che l'ingiunzione più corposa, ovvero il decreto ingiuntivo n.773 del 2015 emesso per un importo di € 118.115,30, era stato opposto da T. (già A.) davanti al Tribunale di Chieti (giudizio R.G. n. 229/16), sulla base di pregressi pagamenti effettuati dall'opponente alla quale erano stati notificati tre pignoramenti presso terzi, azionati da ex lavoratori di CD T. SRL per la complessiva somma di euro 49.870,60.

Con sentenza n.253 del 14/20.04.2017 (allegata alla memoria dell'8.7.2025) il Tribunale di Chieti, in parziale accoglimento dell'opposizione aveva condannato T. al pagamento della minore somma di € 68.055,01 maggiorata delle spese di lite.

b.3 Accertato che parte attrice non è stata in grado di delineare un collegamento causale tra la condotta del convenuto, che aveva ricoperto la carica di direttore generale di T. dal mese di maggio del 2019 e l'asserito danno, che manca quindi l'indicazione di fatti specifici di inadempimento, nonché del nesso causale fra questi ed il preteso danno, va dichiarata la nullità dell'atto di citazione per omessa descrizione delle condotte asseritamente dannose poste in essere dal convenuto, nonché del nesso causale tra tali condotte ed il preteso danno.

b.4 La presente sentenza, contenendo statuizioni solo in rito, non produce gli effetti di cui all'articolo 2909 c.c.

C. Sulle spese

c.1 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, con applicazione della tariffa minima, considerata la natura documentale e la linearità della controversia.



c.2 Non sussistono i presupposti per una condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, non risultando configurabile, a carico della parte, una condotta imprudente, imperita o negligente, accentuatamente anomala.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

la nullità della domanda introduttiva.

DICHIARA

che la presente sentenza non costituisce vincolo di giudicato e non fa stato fra le parti, in relazione a nessuno dei possibili diritti, nascenti dalla vicenda narrata.

CONDANNA

parte attrice alla rifusione delle spese sostenute dal convenuto che liquida in € 14.598,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP.

Alla Cancelleria per quanto di competenza.

Pescara, 19/01/2026

Il Giudice

dott.ssa Patrizia Medica

